

COM'ERA, COM'È

Ruolo e funzioni del dirigente scolastico prima e dopo la legge 107/2015

2 quadri di raffronto generale

11 schede tematiche

1 appendice su atti di decretazione secondaria

Ruolo e funzioni del dirigente scolastico

<i>Legge 107/2015</i>	<i>Quadro previgente</i>
<p>c. 78 -Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.</p>	<p>Art. 25 Dlgs. 165/2001 c. 2 Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.</p>

Valutazione del dirigente scolastico

Legge 107/2015	Quadro legislativo previgente
<p>c. 93 - La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:</p> <ul style="list-style-type: none">a) competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole. <p>c. 94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato.</p>	<p>Art. 25 Dlgs. 165/2001 I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21 (responsabilità dirigenziale), in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.</p> <p>DPR 80/2013 art. 6 c. 4. Le azioni di valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche "sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.</p> <p>c.5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4."</p>

Assenza di semiesoneri ed esoneri per i "vicari" a causa delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità e del ritardato avvio delle assunzioni sull'organico di potenziamento

Esoneri e semiesoneri dei vicari	
<i>Situazione attuale</i>	<i>Quadro previgente</i>
<p>art. 28 c.5. della legge di stabilità "A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato"</p> <p>Legge 107/2015</p> <p>c. 5 "Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, ... è istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa ... I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento".</p> <p>C. 63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.</p>	<p>Art. 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297</p> <p>1. I docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi. ...</p>

L'applicazione di quanto previsto dalla Legge di stabilità circa l'esonero e semiesonero dei vicari dovrebbe essere condizionato dall'attuazione dell'organico dell'autonomia. Infatti l'art. 28 c.5 della legge di stabilità prevedeva che "a decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato".

Tuttavia l'organico dell'autonomia sarà operativo solo nell'a.s. 2016/2017. Le assunzioni sui posti di potenziamento avverranno in corso d'anno, con decorrenza giuridica 1/9/2015.

Si tratta di 48.812 posti comuni e 6.446 sostegno (Tabella allegata al testo di legge).

Per il 2015/2016 i posti del potenziamento non possono essere coperti con supplenza breve o con supplenza fino all'avente diritto e non sono disponibili per utilizzi e assegnazioni provvisorie. Questo per il fatto che, sinché non si concludono le fasi precedenti, il Miur non può determinare a quali classi di concorso appartenga il personale che sarà destinatario della fase relativa al potenziamento e pertanto non può procedere alla relativa ripartizione verso le istituzioni scolastiche.

Il c. 99 della legge di riforma specifica inoltre che i docenti destinatari di assunzione sui posti di potenziamento, se già impegnati in supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, continueranno a prestare servizio presso la loro sede e raggiungeranno la nuova destinazione solo a settembre dell'a.s. successivo o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

Da quanto sin qui detto deriva che, allo stato attuale, i posti di potenziamento assegnati alle istituzioni scolastiche nell'a.s. prossimo non potranno essere utilizzati per le situazioni di esonero o semiesonero se non che a partire probabilmente da novembre.

Il Sottosegretario Faraone ha dichiarato ripetutamente che il Miur affronterà il problema cercando una "soluzione tampone" sino a novembre. Secondo alcune anticipazioni inoltre le scuole delibereranno il loro fabbisogno non indicando la classe di concorso ma l'area disciplinare.

Come risolvere le situazioni in cui il primo collaboratore del dirigente è un docente di scuola dell'infanzia (esclusi dalla fase C del piano straordinario di assunzioni)? Lo stesso problema si pone se trattasi di docente IRC.

Interventi del dirigente scolastico nel Piano dell'Offerta formativa

<i>Legge 107/2015</i>	<i>Quadro previgente</i>
<p>c. 4 Il dirigente definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di amministrazione e gestione sulla base dei quali il collegio dei docenti elabora il piano dell'offerta formativa, approvato dal consiglio di istituto.</p> <p>c. 5 Ai fini della predisposizione del piano il dirigente promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti</p>	<p>Art. 3 DPR 275/99 c. 3 Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.</p> <p>c.4 Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.</p> <p>Art. 25 Dlgs. 165/2001 c. 3 Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni</p>

La legge prevede al comma 12 che “Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa”. Pertanto, accanto all’elaborazione del Pof annuale, relativo alle attività da svolgere nell’a.s. 2015/2016, occorrerà avviare l’elaborazione del POF triennale. Secondo alcune anticipazioni, il Piano dovrà essere redatto secondo un format predefinito, che ne consenta la pubblicazione sul Portale unico.

Compito specifico del dirigente scolastico è:

a) definire con atto formale *gli indirizzi per l’attività della scuola e le scelte di amministrazione e gestione per la successiva elaborazione da parte del Collegio dei docenti*. Sarà evidentemente necessario coordinare il Piano di miglioramento che dovrà essere formulato nell’a.s. prossimo con il Pof annuale e con il Pof triennale.

(N.B. Se la dirigenza scolastica era definita atipica, adesso possiamo davvero dire che è super-atipica. **Infatti è l’unico caso in tutta la pubblica amministrazione in cui poteri di gestione e di indirizzo vengono a coincidere, nonostante il principio di separazione sancito dalla vigente legislazione**).

b) Già nell’a.s. 2015/2016 il comma 95 del testo di riforma prevede che “Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 (potenziamento) tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, *sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime*.” Occorre pertanto provvedere alla richiesta da inoltrare per i posti di potenziamento, coinvolgendo gli OO.CC. Questo personale però è assegnato nell’a.s. 2015/2016 solo in via provvisoria (c. 73) e rientrerà nella mobilità per il successivo triennio, articolata in ambiti territoriali.

Per l’elaborazione del Piano triennale è necessario avere come riferimento una compiuta analisi della situazione scolastica e territoriale (utilizzare i dati del RAV) ed operare delle scelte entro gli obiettivi prioritari indicati dal comma 7, avendo presente le opportunità offerte dalla quota di autonomia dei curricula e dagli spazi di flessibilità e il piano di miglioramento.

La soddisfazione della richiesta di posti di potenziamento è comunque condizionata dalla disponibilità del personale in graduatoria. I posti del potenziamento probabilmente saranno richiesti per aree disciplinari e non per classi di concorso.

Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre e pertanto si potrà realizzare un adeguamento che sarà tuttavia di segno opposto a quello auspicato: il piano si adeguerà alla natura delle risorse assegnate e non il contrario ...

Il piano triennale deve contenere indicazioni per la copertura:

- a) del fabbisogno dei *posti comuni e di sostegno* dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
- b) del fabbisogno dei posti per *il potenziamento* dell’offerta formativa
- c) del fabbisogno relativo ai posti del *personale amministrativo, tecnico e ausiliario*
- d) del fabbisogno di *infrastrutture e di attrezzature* materiali

deve inoltre contenere

- e) i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
- f) la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche
- g) le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.
- h) I percorsi di alternanza (c. 33)
- i) azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale (a decorrere dall'anno scolastico 2015/16, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge) (c. 57)

E' probabile che nella sua prima formulazione il Piano triennale non sarà immediatamente completo nelle sue parti, anche considerando i numerosi atti di decretazione che sono richiamati nel testo di legge e dei quali riportiamo un elenco in appendice.

A rafforzare le responsabilità previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la norma sottolinea *l'obbligo di realizzare, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso*, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

A tal proposito si veda anche quanto previsto nell'ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro (**Scheda n. 5**)

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, *possono* promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici. Anche queste eventuali attività andranno inserite nel Pof.

Criticità

Le criticità sono numerose. Per ciò che concerne l'azione specifica del dirigente **occorrerà definire con cura i limiti e i confini degli indirizzi da fornire agli OO.CC. per l'elaborazione del Pof**. E' infatti essenziale non invadere le competenze degli Organi stessi. Occorre inoltre mantenere un principio di coerenza con l'insieme delle attività di gestione e di monitoraggio effettuate, a cominciare dall'autovalutazione di istituto e dai traguardi ed obiettivi definiti nel piano di miglioramento.

Non solo è necessario coinvolgere tutte le componenti e pubblicizzare adeguatamente le scelte operate, ma occorre rispettare aspetti procedurali relativi al coinvolgimento degli OO.CC.

In generale è opportuno non agire rincorrendo le emergenze ma inserire ogni azione in un quadro coerente di largo respiro e di articolazione pluriennale. Inoltre la definizione delle responsabilità degli Organi collegiali relativamente alla redazione ed approvazione del Pof triennale sembra aprire alcuni interrogativi: cosa accade se il Consiglio di Istituto/Circolo ritiene di non accogliere le

linee di indirizzo formulate dal Dirigente scolastico? Il Collegio assume nuove competenze ad esempio sulla definizione dell'Organico e del piano di formazione del personale Ata?

Fondi utilizzabili

Il testo di legge specifica che per la realizzazione dei progetti presenti nel POF le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche le risorse del fondo per il funzionamento (!). Secondo il comma 11 i fondi saranno erogati entro il mese di settembre per i 4/12. La restante risorsa finanziaria (8/12) verrà comunicata contestualmente e sarà erogata entro il mese di febbraio.

Però il POF è triennale e così, allo scopo di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale, la tempistica di assegnazione dei fondi e il D.I. 44/2001 saranno rivisti con l'emanazione di un decreto entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. In realtà il Miur sta lavorando da tempo alla revisione del Regolamento di contabilità.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno anche ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento.

Per quanto riguarda il MOF, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è destinato dalla legge di stabilità prioritariamente alle ore eccedenti per le sostituzioni del personale collaboratore scolastico, alla cui sostituzione con supplenza si può provvedere solo dopo i primi sette giorni di assenza. Di conseguenza, il Miur aveva previsto di destinare alle ore eccedenti risorse che erano precedentemente finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. Le OO.SS. hanno impedito che questo avvenisse nella definizione del FIS per l'a.s. 2015/16.

Introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado**Insegnamenti opzionali****Legge 107/2015****c. 28**

Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente ...

c. 31

Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.

Gli insegnamenti opzionali devono essere introdotti nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, alle condizioni evidenziate nel c. 28. Importante il riferimento alla figura di coordinamento.

Interventi del dirigente scolastico per l'orientamento degli studenti

<i>Legge 107/2015</i>	<i>Quadro previgente</i>
<p>c. 29 Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tal fine possono essere utilizzati finanziamenti esterni.</p> <p>c. 32 Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>DI 104/2013 art. 8 (legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128) Introduce modifiche al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, comprendendo le attività inerenti ai percorsi di orientamento tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardanti l'intero corpo docente. "Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva." Le risorse destinate, anche di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.</p> <p>Linee guida nazionali per l'orientamento permanente "Alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale nei processi di orientamento (da 3 a 19 anni) e ad essa spetta il compito di realizzare autonomamente e/o in rete con gli altri soggetti pubblici e privati, attività di orientamento ..."</p> <p>La materia della valorizzazione delle eccellenze è stata introdotta con la legge n. 1 dell'11 gennaio 2007 e, dopo una prima fase transitoria, è ora disciplinata dal decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale dell'8 settembre 2011. Il programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze, che rientra nell'azione di promozione della cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico del Ministero, premia:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - gli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e lode nell'esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore; - gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze. <p>Gli studenti meritevoli sono inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).</p>
--	--

Si tratta di una competenza aggiuntiva che si inserisce nel quadro previgente

Attuazione percorsi di alternanza scuola - lavoro

<i>Legge 107/2015</i>	<i>Quadro previgente</i>
<p>c. 33 i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.</p> <p>c. 35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.</p> <p>c. 40 Per le attività di alternanza scuola lavoro, il dirigente scolastico individua all'interno del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del</p>	<p>Art. 4 D.Lvo 15 aprile 2005, n. 77 - c. 2 I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.</p> <p>c. 6 I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.</p>

<p>loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.</p> <p>c. 38 Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	
--	--

Il dirigente scolastico individua entro il Registro nazionale istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **le imprese, gli enti pubblici e privati disponibili ad attivare i percorsi in alternanza e stipula le relative convenzioni.**

Cura ed attenzione dovranno essere prestate alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzando i relativi corsi per gli studenti.

Sarà emanata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il *Forum* nazionale delle associazioni studentesche, la *Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza*, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.

Anche il dirigente scolastico deve esprimere la propria valutazione sull'attività in alternanza. Al termine di ogni anno scolastico, **redige una scheda sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni**, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Non è chiara la tempistica relativa allo svolgimento delle attività in alternanza. Se da un lato si afferma che le attività si avviano nelle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (e quindi a.s. 2015/2016), dall'altro si afferma che i percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa (e perciò a.s. 2016/2017 e seguenti). Riteniamo che si debba comunque provvedere sin dall'a.s. 2015/2016 ad avviare le attività di alternanza secondo quanto prescritto dal c. 33.

Piano scuola digitale**Legge 107/2015****c. 57**

A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

c. 59

Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, **docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57**.

Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

c. 60

Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private,

È istituzionalizzata un'altra figura di coordinamento.

E' possibile richiedere insegnanti tecnico – pratici nell'organico dell'autonomia delle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole primarie.

Anche in questo caso la tempistica fa riferimento all'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, tuttavia la scuola deve inserire nel proprio Piano azioni coerenti con quanto previsto dal Piano Nazionale di cui al comma 56. Fino all'emanazione del Piano Nazionale non sarà possibile attivare alcuna azione.

Divieto di conferimento supplenze al personale docente e ata

Legge 107/2015 - legge di stabilità 2015

La legge di stabilità prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi per sostituire

- a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;
- b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente ai compensi per le ore eccedenti.

Ferma restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici **non possono conferire supplenze brevi** di cui al primo periodo dell'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **al personale docente per il primo giorno di assenza.**

“Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
- b) una riduzione nella spesa di personale pari ad euro 50,7 milioni a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.”

Legge 107/2015

c. 85 - Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Com'è noto, le organizzazioni sindacali hanno ottenuto per il prossimo anno scolastico di recuperare nell'organico di fatto i posti persi a causa delle previsioni della Legge di stabilità. Rimane, però, il problema delle sostituzioni del personale assente.

Per quanto riguarda il personale docente potranno essere utilizzate le risorse interne eventualmente disponibili (es. nella scuola primaria) ma comunque dovrà essere garantita e tutelata l'offerta formativa.

Il ricorso alle risorse destinate alle ore eccedenti anche per i collaboratori scolastici richiederà inoltre una particolare attenzione sia in fase di contrattazione di istituto che nel successivo monitoraggio, per evitare di sfiorare il budget.

Occorre prevedere procedure e criteri per l'attribuzione delle ore eccedenti ai collaboratori scolastici e procedure per garantire il servizio nel caso non fosse possibile erogare le ore eccedenti. Ricordiamo tra l'altro che la prestazione straordinaria non può essere obbligatoria.

Occorrerà formulare un piano di gestione che tuteli il dirigente scolastico da responsabilità organizzativa in caso d'infortunio di un alunno, in assenza di collaboratori scolastici., anche integrando il Regolamento di istituto.

Attività gestionali ed organizzative

Attività gestionali ed organizzative	
<i>Legge 107/2015</i>	<i>Quadro previgente</i>
<p>c. 84 Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse anche logistiche disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.</p>	<p>I criteri e parametri per la formazione delle classi delle scuole di ogni ordine e grado sono contenuti nel D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 - Si veda Art. 5 c. 2</p> <p><i>“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché' il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.</i></p>

La possibilità di ridurre il numero di alunni per classe è legata alle risorse definite nell'organico dell'autonomia. Appare perciò improbabile che si possa pensare ad uno sdoppiamento della classe nella scuola secondaria, mentre potrebbe essere forse realizzabile in particolari casi nella scuola primaria. La creazione di gruppi di minore numerosità potrebbe comunque essere possibile per alcune ore curricolari. La responsabilità attribuita è elevata perché il testo di legge afferma che il dirigente *riduce* - non *“può ridurre”* - il numero di studenti per classe in presenza di determinate esigenze, tra le quali anche la qualità didattica.

Chiamata diretta e gestione dell'organico

<i>Legge 107/2015</i>	<i>Quadro previgente</i>
<p>Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia mediante chiamata diretta dagli Ambiti territoriali di riferimento. Infatti, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Può utilizzare docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e se non sono disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.</p> <p>Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa.</p> <p>Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.</p> <p>Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di</p>	<p><i>Attività di selezione diretta per l'utilizzazione di docenti a tempo indeterminato sono state attuate in via sperimentale da tre istituti scolastici italiani:</i></p> <p>Scuola statale secondaria di I grado a orientamento musicale Rinascita - Amleto Livi – Milano</p> <p>Sono previste una commissione tecnica e il comitato per la valutazione del servizio. La commissione tecnica è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dirigente Scolastico; - Direttore SGA - 1 assistente amministrativo - 1 docente dell'istituto. <p>La commissione tecnica ha il compito di valutare il curriculum e i titoli e mira a verificare se l'aspirante sia in possesso effettivamente dei titoli necessari per accedere alla successiva valutazione professionale e all'espressione di gradimento, come richiesto dal progetto di sperimentazione.</p> <p>La commissione esaminatrice è composta dal "Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti", eletto annualmente dal Collegio e composto da 3 docenti che, ai sensi dell'art 35 del D.L.vo n° 165 del 2001, non siano rappresentanti sindacali o di associazioni professionali.</p> <p>Il comitato di valutazione è presieduto dal docente più anziano e i compiti di segretario sono svolti da un membro della commissione. Il comitato di valutazione è tenuto ad espletare la valutazione professionale e l'espressione di gradimento, provvedendo successivamente alla formulazione delle graduatorie generali di merito, di norma entro 6 giorni dal termine dei colloqui.</p>

<p>coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. L'incarico si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceve più proposte di incarico opta tra quelle ricevute.</p>	<p>Scuola secondaria di primo grado "don Milani - Colombo" Genova Nel bando 2014 è prevista una Commissione esaminatrice, designata dal Collegio dei Docenti della sperimentazione "don Milani" e composta da 3 docenti, più un membro supplente, esperti nelle tematiche del Progetto sperimentale oggetto di concorso di cui al presente bando che, ai sensi dell'art 35 del D.l n° 165 del 2001, non siano rappresentanti sindacali o di associazioni professionali. La valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione con un massimo complessivo di 100 punti, di cui 50 per la valutazione dei titoli e 50 per il colloquio. I candidati utilmente collocati nella graduatoria sono assegnati con provvedimento di utilizzazione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria sui posti disponibili entro i termini per le operazioni di mobilità. Nell'anno successivo i docenti possono chiedere di passare dall'utilizzazione alla titolarità, presentando un'opzione al dirigente scolastico che decide se accogliere la domanda, preso atto degli elementi informativi messi a disposizione dalla Commissione.</p> <p>Istituto comprensivo Scuola Città Pestalozzi - Firenze (bando 2015) La Commissione esaminatrice è composta da 3 docenti designati dall'Ufficio Studi d'intesa con il Collegio dei docenti di Scuola-Città Pestalozzi, ed è nominata con decreto del Dirigente Scolastico e dallo stesso presieduta. I compiti di segretario sono svolti da un assistente amministrativo. La valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione attribuendo ai candidati fino ad un massimo complessivo di 100 punti, di cui 50 per la valutazione dei titoli e 50 per il colloquio.</p>
--	--

Il meccanismo della chiamata diretta sarà attivato dall'a.s. 2016/2017. Il Dirigente dovrà tenere conto delle eventuali candidature presentate dai docenti medesimi e non sono chiare le modalità operative. Si procederà utilizzando procedure informatizzate? Ogni istituto emanerà avvisi per la selezione del personale?

Nomina dei componenti dello staff	
Legge 107/2015	Quadro previgente
<p>c. 83 Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>c. 95 A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 (posti di potenziamento) confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento.</p>	<p>Dlsg. 165/2001 art. 25 c. 5 Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.</p> <p>CCNL scuola art. 34: ... Il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 88, comma 2, lettera e)</p> <p>art. 88 lettera f) I compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del presente CCNL;</p>

Il numero di collaboratori o di docenti di staff che il dirigente scolastico può individuare è definito nella misura del 10 % dell'organico dell'autonomia. Nelle precedenti disposizioni questa limitazione non era presente. Infatti, il limite di due unità era riferito solo ai compensi erogabili mediante il fondo di istituto (ccnl scuola).

Dubbi:

- Lo staff sostituisce quanto previsto nell'art. 25 comma 5 del dlgs. 165/2001? (nel testo non vi sono abrogazioni in tal senso e la formulazione del dlgs.165/2001 era maggiormente curvata su aspetti organizzativo-amministrativi)
- Come retribuire il personale di staff? Se la risposta dovesse essere cercata nel bonus per la valorizzazione del merito, si esporrebbero i docenti di staff all'aleatorietà del compenso, soggetto ai criteri definiti dal Comitato nella composizione allargata e alla valutazione da parte del dirigente scolastico. Il compenso sarebbe insieme valorizzazione del merito e retribuzione per attività svolte e solo in parte comprese negli obblighi contrattuali. Ad esempio non si ritiene che le attività di coordinamento della formazione costituiscano un obbligo contrattuale (né nelle attività di insegnamento né in quelle funzionali).
In alternativa dovrebbe intendersi che i criteri formulati dal Comitato prevedano l'accesso al fondo per la valorizzazione del personale per tutti i docenti dello staff, previa valutazione positiva del dirigente scolastico?

La vigenza della disposizione sembra rimandata all'a.s. 2016/2017, con l'effettiva costituzione dell'organico dell'autonomia.

Valorizzazione del merito

Valorizzazione del merito	
Legge 107/2015	Quadro previgente
<p>Il dirigente scolastico presiede il Comitato di valutazione del servizio che si occupa della valutazione del personale al termine del periodo di prova, dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione del bonus ai docenti e dell'eventuale valutazione ai sensi dell'art. 448 del d.lgs. 297/94, oltre che della riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo del 501 del medesimo d.lgs.</p> <p><i>Comitato per la valutazione del servizio:</i> <u>Composizione allargata:</u> dirigente scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori – per il secondo ciclo dell'istruzione un genitore e uno studente – scelti dal Consiglio di Istituto e un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici <u>Composizione ristretta:</u> dirigente scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal Consiglio di Istituto tutor del docente in anno di prova quando si esprime sulla valutazione dell'anno di prova</p> <p>Valutazione personale al termine del periodo di prova Il dirigente individua il tutor e lo assegna al docente in periodo di prova. Valuta i neo assunti, sentito il rinnovato Comitato per la valutazione del servizio riunito nella componente ristretta (senza la presenza dei</p>	<p>Comitato per la valutazione del servizio dei docenti</p> <p>Art. 11 d.lgs. 297/94</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti. 3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. 4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside. 5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato. 6. Il comitato dura in carica un anno scolastico. 7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. 8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente. <p>Art. 440 c.4 d.lgs. 297/94 Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi</p>

<p>genitore/i, studente e membro esterno; integrato dal tutor) e sulla base dell'istruttoria condotta dal tutor.</p> <p>c.118 del testo di riforma: con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.</p> <p>Assegnazione del bonus</p> <p>c. 127 Il dirigente scolastico, <u>sulla base dei criteri individuati</u> dal Comitato per la valutazione dei docenti e con motivata valutazione, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente. Il Comitato opera nella forma allargata (due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori – per il secondo ciclo dell'istruzione un genitore e uno studente – scelti dal Consiglio di Istituto e un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici). Le modalità definite però hanno carattere transitorio, poiché il testo di legge prevede che al termine del triennio 2016/2018 gli USR devono inviare al Miur una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche. Un apposito Comitato tecnico scientifico, nominato dal Ministro, predisporrà le Linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale Il Comitato di valutazione definisce i criteri sulla base:</p> <p>a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti</p>	<p>di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.</p> <p>-----NON ERA PREVISTO NEL QUADRO DEL SNV DI CUI AL DPR 80/2013 -----</p> <p>Valutazione dei docenti: D.L.vo 150/2009, art. 74, c. 4 rinvia ad un apposito DPCM la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III al personale docente della scuola e dell'AFAM, escludendo per tale personale la costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione (CIVIT, successivamente trasformato in ANAC). Il DPCM, adottato il 26 gennaio 2011, prevede tra i principi generali che: la misurazione e la valutazione della performance del personale delle pubbliche amministrazioni sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito...che per il personale della scuola debbono avvenire “...nel rispetto della libertà d'insegnamento e di ricerca riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e della libertà professionale prevista dall'art. 15 della Carta di Nizza, come recepita dal Trattato di Lisbona”</p> <p>Nel successivo art. 5 si fa espresso ulteriore rinvio ad un apposito provvedimento del MIUR con il quale individuare le fasi, i tempi, le modalità i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance stessa.</p>
---	--

<p>b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;</p> <p>c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.</p> <p>Valutazione ai sensi dell'art. 448 del d.lgs. 297/94</p> <p>Il dirigente scolastico produce una relazione nel caso il Comitato operi la valutazione del servizio su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art.448 citato. (Anche se non è esplicitato, si ritiene che il Comitato operi in composizione ristretta)</p>	<p>Art. 448 del d.lgs. 297/94</p> <p>Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.</p> <p>2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.</p> <p>3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.</p> <p>4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.</p>
---	---

Valutazione anno di prova: il primo adempimento da realizzare è l'attribuzione del docente tutor ai neo assunti.

Se in precedenza il tutor era designato dal Collegio dei docenti, ora la responsabilità è totalmente attribuita al dirigente scolastico. E' necessario fornire informativa preventiva relativamente ai criteri che saranno adottati per la scelta dei tutor.

Nella valutazione del personale neo assunto si ribalta la logica precedente che vedeva il Comitato esprimersi anche sulla base degli elementi di conoscenza apportati dal dirigente scolastico. Ora il dirigente valuta, sentito il Comitato.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

Assegnazione del bonus: si tratta di una responsabilità spinosa, anche per gli effetti che può generare sul clima relazionale nell'istituto.

Occorrerà costruire condivisione e grande trasparenza rispetto alle modalità e ai criteri di valutazione.

E' opportuno curare con grande attenzione la definizione dei criteri affinché siano condivisi, chiari, trasparenti, coerenti con il testo di legge e di effettiva applicabilità, anche in relazione a possibili contenziosi. La definizione dei criteri non può essere una questione ristretta ai membri del Comitato ma dovrebbe essere il frutto di una costruzione comune e condivisa nella comunità scolastica. Per coerenza, il riferimento dovrebbe essere comunque costituito dal Rav, dal Piano di miglioramento, dal Pof. E' essenziale, allo scopo di evitare di trovarsi in posizione di svantaggio in eventuali contenziosi, curare la motivazione della decisione dirigenziale, ancorandola saldamente ai criteri definiti dal Comitato. Si ritiene opportuna un'intesa con le RSU.

Infine il dirigente scolastico dovrà gestire opportunamente i nuovi indicatori inseriti dalla legge nel sistema di valutazione di dirigenti, con particolare attenzione agli aspetti reputazionali (comunicazione, esame dei quesiti che erano nei questionari Vales, gestione dei conflitti e dei reclami, ecc.)

ATTI DI DECRETAZIONE SECONDARIA

La Legge di Riforma , oltre alle disposizioni immediatamente precettive (alcune delle quali a decorrere dall'a.s. 2015/2016, altre dal 2016/2017), ha attribuito poteri normativi demandati ad atti di decretazione secondaria di varia natura non solo al Governo - delegato ad adottare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge i Decreti Legislativi sulle 9 materie elencate al comma 181 (dalla lett. a) alla lett, i) - ma anche al MIUR per la definizione delle modalità applicative delle seguenti materie:

- 1) Decreto MIUR per la ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche: entro 90 giorni (c. 11);
- 2) Decreto MIUR, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per l'equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero suddetto: entro 60 giorni (c. 21);
- 3) Decreto MIUR, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, per le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, per il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente, per la trasmissione al MIUR da parte di ciascuna scuola dei suddetti dati al fine di renderli accessibili al Portale Unico, per la mappatura del curriculum dello studente: entro 180 giorni (c. 28);
- 4) Decreto MIUR, di concerto con il Ministro del Lavoro, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato/Regioni, per la definizione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione: entro 180 giorni (c. 44);
- 5) Decreto MIUR, di concerto con i Ministri del Lavoro, dello Sviluppo Economico e dell'Economia e Finanza, previa intesa con la Conferenza Unificata Stato/Regioni che, al fine di favorire le misure di semplificazione e di promozione degli Istituti Tecnici Superiori e delle relative Fondazioni, prevede l'emanazione di Linee Guida finalizzate al perseguimento di una serie di obiettivi, declinati dalla lett. a) alla lett. f), a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani : entro 90 giorni (c. 47)
- 6) Decreto MIUR, di concerto con i Ministri del Lavoro, dello Sviluppo Economico, del MEF e delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato/Regioni, per l'emanazione di Linee Guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori riferiti ad alcuni ambiti dell 'Area della mobilità sostenibile e per unificare le verifiche finali con le prove finali di abilitazione allo svolgimento di determinate professioni di marina mercantile: entro 90 giorni (c. 48);
- 7) Decreto MIUR, sentiti i Ministri competenti, per la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori: entro 90 giorni (c. 51) ;
- 8) Adozione da parte del MIUR (senza specificazione della natura del relativo atto) del Piano Nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga : non previsto alcun termine (c. 57) ;
- 9) Decreto MIUR per la definizione delle modalità di svolgimento del corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, dei destinatari della sanatoria prevista a favore di candidati con un contenzioso pendente: entro 30 giorni (comma 87); **[già adottato - DM 20.7.2015 n. 499]**

- 10) Decreto MIUR per l'individuazione degli obiettivi, delle modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, delle attività formative e dei criteri di valutazione dei docenti in periodo di formazione e prova : non previsto alcun termine (c. 118) ;
- 11) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), di concerto con MIUR e MEF, per definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale nonché per le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima: entro 60 giorni (c. 122);
- 12) Decreto MIUR, di concerto con il MEF, per le necessarie modifiche da apportare al DI n. 44/2001, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati: entro 180 giorni (c. 143);
- 13) Decreto MIUR, di concerto con il MEF, per la definizione delle modalità di riconoscimento del credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle scuole: non previsto alcun termine (c. 148);
- 14) Avvio da parte del MIUR di un Piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui alla Legge 62/2000: entro 120 giorni (c. 152).
- 15) Piano nazionale di formazione in servizio dei docenti di ruolo, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria – indicazione delle priorità nazionali.

Salvo errori e/o omissioni

30

NB: Si omette tutta l'attività dispositiva e decretativa del MIUR sull'intera materia dell'Edilizia Scolastica, dalle "Scuole innovative" alle "Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici (commi da 153 a 179), limitandoci a segnalare il comma 178 che prevede l'emanazione da parte del MIUR, da adottare entro 60 giorni, di un apposito Decreto con il quale definire i termini e le modalità per l'erogazione agli Enti Locali dei 40 milioni per le indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici.

Viene omessa, altresì, la tempistica legata alle varie fasi assunzionali e alla periodicità triennale di definizione dell'organico dell'autonomia, nelle sue tre fondamentali tipologie.

La data di entrata in vigore della Legge, da assumere come *dies a quo* per il computo delle varie scadenze è il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. e cioè il **16/7/2015**.